

STATUTO ACLI GENOVA

Adeguamenti ai sensi del D. Lgs. 117/2017

Art. 1 - DENOMINAZIONE

- 1.1 È costituita ai sensi degli artt. 17 e 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017, e delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia, l'Associazione di Promozione Sociale, ente di Terzo settore, denominata: "ACLI Sede provinciale di Genova", di seguito indicata come Associazione provinciale, che può essere correttamente identificata anche con la denominazione "ACLI Genova"
- 1.2 In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, in forma sintetica "ACLI Genova – APS".
- 1.3 L'Associazione, pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale, è promossa dalle ACLI APS, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, di seguito anche denominata "Associazione Nazionale" – Associazione di Promozione Sociale e Rete associativa di Terzo settore - di cui condivide pienamente - ed espressamente accetta - il relativo Statuto ed i Regolamenti attuativi del medesimo, gli scopi, le finalità ed il relativo processo di governance, necessario per quelle particolari associazioni a carattere nazionale strutturate su vari livelli di organizzazione territoriale, comprensivi dei circoli affiliati, la cui esistenza e peculiarità viene espressamente riconosciuta dalle vigenti disposizioni in materia di enti di Terzo Settore, in particolare ai sensi dell'art.35 D. Lgs. 117/2017.
- 1.4 L'Associazione, pertanto - nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari delle ACLI APS - è riconosciuta ed affiliata alle ACLI medesime e ricompresa tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali sono state riconosciute dal Ministero dell'Interno con apposito Decreto dell'8 agosto 1947.
In particolare l'Associazione rappresenta il livello di Articolazione territoriale provinciale delle ACLI APS medesime.
- 1.5 In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi delle ACLI APS l'Associazione accetta espressamente ed integralmente l'apposito Regolamento emanato dai competenti Organi della Associazione nazionale impegnandosi al suo pieno ed integrale rispetto.

Art. 2 - SEDE

- 2.1 L'Associazione provinciale ha sede legale nel Comune di Genova.
Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di amministrazione denominato anche Presidenza e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 2.2 L'Associazione provinciale ha facoltà di organizzare la propria attività, nell'ambito territoriale della propria provincia riconosciuta dal Consiglio Nazionale delle ACLI APS tramite sedi secondarie e/o unità locali - anche costituite presso altre strutture del sistema ACLI APS - prive di propria autonomia statutaria, gestionale, finanziaria e patrimoniale.
Tali strutture potranno essere istituite con apposita delibera della Presidenza provinciale - soggetta a ratifica della prima riunione utile del Consiglio provinciale - e saranno conseguentemente inquadrare, sotto ogni profilo, nell'ambito della Associazione provinciale.

Art. 3 - FINALITÀ

- 3.1 L'Associazione, unitamente alle ACLI APS Rete associativa, di cui condivide espressamente gli scopi e le finalità, fonda sul Messaggio Evangelico e sull'insegnamento della Chiesa la propria azione per la promozione dei lavoratori e opera per una società in cui sia assicurato, secondo democrazia e giustizia, lo sviluppo integrale di ogni persona.
- 3.2 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a favore dei propri associati, delle loro famiglie e dei terzi (singoli e comunità), con i quali opera o ai quali si rivolge, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 3.3 L'Associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
- 3.4 Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di vita cristiana, di azione sociale sui problemi della realtà locale ed a partecipare alle iniziative indicate come prioritarie dal Consiglio provinciale e dai Consigli regionale e nazionale.
- 3.5 L'Associazione provinciale nell'ambito degli orientamenti politici e programmatici generali espressi dagli Organi Nazionali, ha completa autonomia di iniziativa e di attività con particolare riguardo alle tematiche rilevanti sul territorio della propria provincia, ed elabora e sviluppa, al riguardo, una politica ed una azione a livello provinciale secondo i principi di cui sopra.

- 3.6 L'Associazione provinciale esercita, in primo luogo, un ruolo di sviluppo, di promozione e di coordinamento delle Strutture di base delle ACLI APS presenti sul territorio provinciale di riferimento, coordinando anche la designazione dei rappresentanti presso gli Organi ed Enti provinciali al fine di stipulare convenzioni, contratti ed accordi valevoli nello stesso ambito provinciale per lo svolgimento dell'attività istituzionale, ed in generale assume le iniziative atte ad una migliore tutela e rappresentanza degli associati.
- 3.7 L'Associazione provinciale, nell'ambito territoriale di riferimento, acquisisce, elabora, coordina e gestisce i flussi di informazione, anche di natura economica, politica e legislativa per determinare una efficace azione a livello provinciale, per supportare l'attività a livello di base e per coadiuvare l'Associazione nazionale e regionale nella formazione degli orientamenti generali e delle strategie a livello nazionale e regionale.

Art. 4 – ATTIVITA'

- 4.1 ACLI Genova persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
- a) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera w, del d.lgs. 117/2017;
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera i, del d.lgs. 117/2017;
 - c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa - di cui all'art. 5 comma 1, lettera d, del d.lgs. 117/2017;
 - d) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore - di cui all'art. 5 comma 1, lettera m, del d.lgs. 117/2017.
- 4.2 Altresì, ACLI Genova promuove tramite la Rete associativa o il Sistema delle Associazioni specifiche e professionali, dei Servizi e delle Imprese sociali, le seguenti attività d'interesse generale:
- a) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso – di cui all'art. 5 comma 1, lettera k, del d.lgs. 117/2017 ;

- b) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa – di cui all'art. 5 comma 1, lettera l, del d.lgs. 117/2017;
- c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo – di cui all'art. 5 comma 1, lettera u, del d.lgs. 117/2017;
- d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata – di cui all'art. 5 comma 1, lettera v, del d.lgs. 117/2017;
- e) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni – di cui all'art. 5 comma 1, lettera n, del d.lgs. 117/2017.

- 4.3 Le attività dell'Associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
- 4.4 Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
- 4.5 In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei Soci in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei Soci medesimi, anche al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie delle ACLI APS, curando anche l'edizione di stampe periodiche e non.
- 4.6 L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento delle proprie finalità, sia nei confronti dei propri associati che di terzi in genere.
- 4.7 A tale fine, in particolare, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.
- 4.8 In tale ambito l'Associazione privilegia la stipula di accordi e/o convenzioni con altri soggetti appartenenti al Sistema ACLI APS, nell'ottica di una sempre maggiore integrazione di sistema, di miglioramento della efficienza e di valorizzazione delle sinergie esistenti.

Art. 5 – ATTIVITA' DIVERSE

- 5.1 ACLI Genova può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.
- 5.2 Individuazione ed attuazione delle attività diverse sono rimesse alla competenza dell'Organo di amministrazione detto anche Presidenza provinciale, salvo quanto espressamente stabilito in materia dal presente Statuto.

Art. 6 – DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

- 6.1 L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
- 6.2 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 6.3 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 7 – SOCI - DIRITTI E DOVERI

- 7.1 Possono aderire ad ACLI Genova tutti i cittadini, uomini e donne di ogni nazionalità, e le associazioni di promozione sociale ai sensi del D.Lgs. 117/17 che si riconoscono ed accettano le regole dettate dal presente Statuto e dai Regolamenti approvati dagli Organi competenti, che fanno richiesta di adesione all'Organo di amministrazione detto anche Presidenza, che delibera in merito alla prima seduta utile.
- 7.2 È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
- 7.3 L'iscrizione ad ACLI Genova dà diritto a partecipare alla vita associativa con elettorato attivo e passivo.
Il diritto di voto presso i vari livelli associativi è esercitato con lo strumento della delega, secondo le disposizioni del presente Statuto e dei Regolamenti attuativi.

- 7.4 L'Associazione provinciale è un'Articolazione territoriale dell'Associazione ACLI Rete associativa nazionale alla quale i soggetti interessati si associano attraverso l'iscrizione presso una Struttura di base, nei termini indicati dallo Statuto dell'Associazione Nazionale e sulla base delle apposite disposizioni statutarie delle Strutture di Base che disciplinano altresì diritti e doveri dei Soci.
- L'Associazione provinciale, conseguentemente, adotta la tessera nazionale quale tessera sociale.
- 7.5 Nella specie, trattandosi di organizzazione complessa a carattere nazionale la partecipazione reale e fisica dei Soci alla vita dell'Associazione, nei suoi vari livelli di organizzazione territoriale, viene attuato sulla base del principio di democrazia rappresentativa fondato sul mandato: conseguentemente i Soci hanno diritto di eleggere i Delegati al Congresso dell'Associazione provinciale di riferimento e conseguentemente al Congresso dell'Associazione ACLI della Regione territorialmente competente e al Congresso dell'Associazione ACLI nazionale.
- 7.6 Ad ogni effetto si riporta quanto segue:
- E' esclusa ogni limitazione, in funzione della temporaneità, alla vita associativa;
 - Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione;
 - La quota, o contributo associativo, è di carattere annuale, non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 8 - VOLONTARI

- 8.1 L'Associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
- L'Associazione accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.
- 8.2 Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.
- L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
- 8.3 Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
- 8.4 La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

- 8.5 Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il Registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso ACLI Genova.
Egli ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, d.lgs. n. 117/2017.

Art. 9 – ASSEMBLEA PROVINCIALE PRESIDENTI STRUTTURE DI BASE

- 9.1 L'Assemblea provinciale dei Presidenti delle Strutture di base:
- a) garantisce un maggiore coordinamento delle attività delle Strutture di base nella realizzazione degli indirizzi politico-programmatici del Consiglio Provinciale;
 - b) elegge al proprio interno ogni quattro anni e/o in occasione del Congresso Provinciale i componenti il Consiglio Provinciale di sua competenza;
 - c) valuta i risultati del tesseramento e l'attuazione del programma dell'Associazione;
 - d) è convocata dalla Presidenza Provinciale.
- 9.2 I Presidenti in carica presso le Strutture di base hanno diritto di esaminare il libro dei verbali delle assemblee tenute ai sensi della presente disposizione statutaria, conservato a cura della Presidenza provinciale. L'esercizio del diritto opera con le modalità stabilite dallo Statuto della Struttura provinciale, formulate in termini che ne garantiscano l'effettività.

Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 10.1 Sono Organi dell'Associazione provinciale:
- il Congresso provinciale;
 - il Consiglio provinciale;
 - l'Organo di amministrazione detto anche Presidenza provinciale;
 - il Presidente provinciale;
 - Organo di controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017);
 - Organo di Revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017).
- 10.2 Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.
- 10.3 In relazione agli Organi Sociali l'Associazione provinciale accetta espressamente, impegnandosi al loro pieno ed integrale rispetto, le specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale delle ACLI APS in materia di interventi straordinari con particolare riferimento alla "Nomina Incaricati" allo "Scioglimento Presidenze" allo "Scioglimento Consiglio – Nomina Commissario", nonché, per eventuali controversie che dovessero insorgere – anche tra gli Organi di cui all'art. 10.1. che precede, la "Convenzione di arbitrato".

Art. 11 – CONGRESSO PROVINCIALE

- 11.1 Il Congresso provinciale è composto dai delegati eletti dalle Assemblee delle Strutture di base affiliate nonché dagli eventuali delegati dei Soggetti appartenenti al sistema ACLI previsti dalle specifiche disposizioni dello Statuto nazionale e dei Regolamenti nazionali.
- 11.2 In relazione all'attività del Congresso provinciale in generale, alla sua composizione, alla durata in carica dei suoi componenti, alle ipotesi di decadenza e/o sostituzione dei suoi componenti, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum costitutivi e deliberativi, al suo svolgimento ed alle modalità di voto delle riunioni, nonché alle modalità di comunicazione delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente, anche ai sensi del successivo art. 24, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamento dell'Associazione nazionale, nonché in via subordinata, agli eventuali Regolamenti interni.
- 11.3 Il Congresso provinciale, fermo restando quanto riportato al precedente comma:
- a) determina il numero dei consiglieri Provinciali e le modalità della loro elezione;
 - b) elegge in tutto o in parte i componenti del nuovo Consiglio provinciale;
 - c) elegge i delegati ai Congressi Regionale e Nazionale;
 - d) verifica l'attività svolta e stabilisce gli indirizzi programmatici
 - e) approva le modifiche statutarie.
- 11.4 I delegati eletti o nominati ai sensi del comma 1 del presente articolo a partecipare al più recente Congresso provinciale, hanno diritto, fino alla data di elezione o nomina dei nuovi delegati al Congresso successivo, di esaminare i Libri Sociali della struttura provinciale. L'esercizio del diritto opera con le modalità stabilite dal presente Statuto all'art. 20, che ne garantisce l'effettività.
- 11.5 Viene espressamente convenuto che, per le modifiche statutarie, le deliberazioni del Congresso provinciale siano prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno dei delegati.
- 11.6 In caso di adeguamenti dovuti a modifiche normative e regolamentari le competenze in materia di modifiche ed adeguamenti statutari sono demandati al Consiglio provinciale.
- 11.7 Le deliberazioni del Congresso provinciale e del Consiglio provinciale di cui all'articolo seguente, sono riassunte in verbali redatti da un componente del rispettivo Organo, appositamente nominato. Il verbale deve essere sottoscritto dal soggetto che presiede la riunione.

Art. 12 – CONSIGLIO PROVINCIALE

- 12.1 Il Consiglio provinciale è composto dai Consiglieri eletti dal Congresso, dai Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Presidenti delle Strutture di base nonché dagli altri Soggetti

aventi diritto di voto previsti dalle specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale e dei Regolamenti Nazionali e ai sensi dell'art. 35, comma 3, del d.lgs. 117/2017.

- 12.2 In relazione all'attività del Consiglio provinciale in generale, alla sua composizione, alla durata in carica dei suoi componenti, alle ipotesi di decadenza e/o sostituzione dei suoi componenti, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum costitutivi e deliberativi, al suo svolgimento ed alle modalità di voto delle riunioni, nonché alle modalità di comunicazione delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente, anche ai sensi del successivo art. 24, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamento dell'Associazione Nazionale, nonché in via subordinata, al Regolamento di esecuzione dello Statuto.
- 12.3 Il Consiglio Provinciale, fermo restando quanto riportato al precedente comma:
- a) elegge il Presidente Provinciale;
 - b) approva o respinge la proposta di composizione della Presidenza formulata dal Presidente;
 - c) elegge e revoca i componenti dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti di cui agli articoli, rispettivamente, 15 e 16 del presente Statuto;
 - d) elegge il proprio rappresentante in Consiglio Regionale;
 - e) definisce gli obiettivi, il programma provinciale di attività, le strategie di realizzazione e ne verifica l'attuazione in coerenza con gli indirizzi politici e organizzativi definiti dal Consiglio Regionale;
 - f) approva annualmente il Bilancio di esercizio secondo le forme previste dalla Legge. Ove ne ricorrano le condizioni di legge di cui all'art. 13, co. 2, del d.lgs. 117/2017, può redigere il bilancio nella forma del Rendiconto per cassa e la Relazione di missione;
 - g) approva annualmente i dati e le norme del tesseramento, nonché le affiliazioni delle Strutture di base;
 - h) approva le modifiche statutarie che si rendano necessarie a seguito di variazioni delle disposizioni di legge;
 - i) approva le norme regolamentari di attuazione dello Statuto, se non discusse e/o deliberate dal Congresso;
 - l) delibera, con la maggioranza rafforzata dei due terzi degli aventi diritto, l'azione di responsabilità civile nei confronti dei componenti gli organi amministrativi e di controllo;
 - m) delibera, previo parere vincolante del Consiglio nazionale, lo scioglimento volontario, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - n) approva il regolamento dei lavori assembleari, se redatto;
 - o) approva annualmente il bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione;
 - p) deliberare, con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri provinciali e previo parere vincolante del Consiglio nazionale ACLI, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - q) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

- 12.4 Il Consiglio Provinciale convoca il Congresso provinciale, determinandone l'ordine del giorno:
- a) in via ordinaria ogni quattro anni.
- Nelle Province che negli ultimi dieci anni hanno subito un Commissariamento è consentita la proroga non superiore ad anni due del mandato del Consiglio Provinciale, al fine di consentire il riallineamento con i Congressi Regionale e Nazionale.
- La proroga deve essere proposta da un numero non inferiore ai 2/3 dei Presidenti delle Strutture di Base della Provincia e che rappresentino almeno la metà più uno dei Soci complessivi della Provincia stessa. La richiesta di proroga deve essere inviata entro 18 mesi dalla scadenza del mandato congressuale alla Presidenza Regionale ed alla Direzione Nazionale;
- b) in via straordinaria:
- su richiesta di almeno 1/3 delle Strutture di base della Provincia che rappresentino almeno la metà degli iscritti;
 - su richiesta della Direzione Nazionale, qualora siano venuti meno gli Organi.
- 12.5 Il Consiglio Provinciale assolve ai compiti previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti di esecuzione dello Statuto nonché dalle deliberazioni degli Organi nazionali.
- 12.6 Il Consiglio provinciale è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei consiglieri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- Il Consiglio modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera, previo parere vincolante del Consiglio nazionale, lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei consiglieri.
- 12.7 Ciascun consigliere ha un voto; può farsi rappresentare in Consiglio da un altro consigliere, conferendo delega scritta.
- Ciascun consigliere può rappresentare n.1 consigliere ai sensi del D. Lgs. 117/2017, se non altrimenti derogato in una quantità di rappresentanza superiore dal Regolamento di esecuzione dello Statuto.

Art 13 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE detto anche PRESIDENZA PROVINCIALE

- 13.1 La Presidenza provinciale è l'Organo esecutivo ed amministrativo dell'Associazione ed è composta con diritto di voto, dai componenti eletti dal Consiglio provinciale su proposta del Presidente; i componenti della Presidenza pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
- 13.2 Partecipano alle riunioni della Presidenza provinciale senza diritto di voto, i soggetti indicati dalle specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale e dei Regolamenti Nazionali.
- 13.3 In relazione all'attività della Presidenza provinciale in generale, alla sua composizione, alla durata in carica dei suoi componenti, alle ipotesi di decadenza e/o sostituzione dei suoi componenti, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum costitutivi e

deliberativi, al suo svolgimento ed alle modalità di voto delle riunioni, nonché alle modalità di comunicazione delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente, anche ai sensi del successivo art.24, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamento dell'Associazione nazionale, nonché in via subordinata, al Regolamento di esecuzione dello Statuto.

13.4 La Presidenza provinciale dirige le ACLI APS nell'ambito territoriale della Provincia, assolve ai compiti previsti dallo Statuto, dai Regolamenti di esecuzione dello Statuto, dalle Deliberazioni del Consiglio provinciale ACLI e degli Organi nazionali e regionali.

13.5 Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta alla Presidenza:

- a) Sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e adottare i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento;
- b) Redigere e presentare al Consiglio Provinciale il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- c) Predisporre il Bilancio di esercizio o il Rendiconto per cassa e, se previsto, il bilancio sociale per ogni anno sociale sottoponendolo all'approvazione del Consiglio provinciale, curando gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- d) Curare la tenuta dei Libri Sociali di sua competenza;
- e) Decidere sulla stipula di tutti gli atti e i contratti che impegnano l'associazione, nonché su avvio e interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- f) Deliberare circa l'ammissione di aspiranti associati, anche delegando uno o più componenti della Presidenza specificamente individuati o un Collegio costituito allo scopo;
- g) Predisporre i Regolamenti da sottoporre alla deliberazione del Consiglio, eseguire le deliberazioni del Consiglio;
- h) Deliberare su criteri e modalità di gestione del Tesseramento associativo;
- i) Ottemperare agli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
- j) Individuare e attuare le attività diverse di cui all'art. 5 del presente Statuto;
- k) Deliberare su ogni altro oggetto che non sia esplicitamente rimandato alla competenza del Consiglio;
- l) Curare gli ulteriori obblighi previsti dalla normativa vigente.

13.6 Le riunioni della Presidenza sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Le votazioni sono palesi, la parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Qualora, in riunione successiva dell'Organo, la stessa o analoga proposta riproduca un'ulteriore parità di voti, prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

13.7 Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta in relazione alla carica ricoperta.

- 13.8 I verbali delle sedute della Presidenza devono essere conservati e messi a disposizione dei componenti degli Organi dell'Associazione provinciale che vogliano prenderne visione.
- 13.9 La Presidenza documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale nella Relazione di missione di cui al precedente art. 12.2, lett. f).

Art 14 – PRESIDENTE PROVINCIALE

- 14.1 Il Presidente ha la rappresentanza politica e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni della Presidenza provinciale.
Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive della Consiglio e della Presidenza, riferendo all'Organo in merito all'attività compiuta.
Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
- 14.2 La Presidenza può eleggere uno o più Vicepresidenti ed un Responsabile dell'amministrazione.
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
- 14.3 In relazione all'attività del Presidente in generale, alle modalità di elezione, alle attribuzioni ed ai relativi doveri, alle ipotesi di decadenza, sostituzione, impedimento e dimissioni del medesimo si rinvia espressamente, anche ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto, alle specifiche disposizioni del vigente Statuto e Regolamento delle ACLI APS Nazionali, del Regolamento di esecuzione dello Statuto.

Art. 15 – ORGANO DI CONTROLLO

- 15.1 Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30, comma 2, d.lgs. n. 117/2017, il Consiglio provinciale elegge un Organo di controllo, anche in forma monocratica, dotato dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit.
- L'Organo di controllo svolge le funzioni previste ai commi 6, 7, 8 del citato art. 30, d.lgs. 117 cit., ivi inclusa la revisione legale dei conti, al ricorrere dei requisiti professionali dei suoi componenti e ove il Consiglio non abbia diversamente deliberato, attraverso l'elezione di un Organo distinto, ai sensi del successivo art. 16.
- 15.2 L'Organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la Revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

- 15.3 L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni Sociali o su determinati affari.

Art. 16 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- 16.1 Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017, ove la funzione di revisione legale dei conti non sia stata affidata all'Organo di controllo, il Consiglio provinciale elegge un Revisore legale dei conti iscritto presso il relativo registro.
- 16.2 Il Revisore legale dura in carica quattro anni e scade alla data di approvazione del Bilancio o Rendiconto per cassa del quarto anno successivo o, se di durata inferiore, alla data di cessazione per qualunque causa del mandato del Consiglio provinciale.

Art. 17 - RISORSE ECONOMICHE

- 17.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività previste dal presente Statuto e dalla normativa vigente da:
- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio provinciale;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi nonché operazioni di found raising;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- 17.2 L'Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle

regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

- 17.3 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.

Art 18 – BILANCIO DI ESERCIZIO

- 18.1 L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno
- 18.2 ACLI Genova redige il bilancio di esercizio nelle forme di Legge
- a) Il Bilancio di esercizio, predisposto dalla Presidenza provinciale, è formato dallo Stato patrimoniale, dal Rendiconto gestionale che indica i proventi e gli oneri dell'Associazione provinciale e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statuarie.
- Nella Relazione di missione è documentato, a cura della Presidenza provinciale, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 5;
- b) Se l'Associazione provinciale ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 220.000,00 euro, la Presidenza provinciale può predisporre, in luogo del bilancio di cui alla precedente lettera a), il Rendiconto per cassa.
- In tal caso la Relazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 5, dovrà essere annotata in calce a tale Rendiconto.
- 18.3 Il Bilancio di esercizio o il Rendiconto per cassa viene predisposto dalla Presidenza e deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione del Consiglio provinciale convocato per la sua approvazione e può essere consultato da ogni componente.
- 18.4 Il Consiglio provinciale di approvazione del Bilancio di esercizio o del Rendiconto per cassa deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
- 18.5 Il Bilancio o il Rendiconto per cassa devono essere depositati presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, in osservanza dei termini di legge.
- 18.6 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art 19 – BILANCIO SOCIALE

- 19.1 Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 co.1 del D. Lgs. 117/2017, la Presidenza provinciale predispone il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art 20 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

- 20.1 Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, sono istituiti e aggiornati i Libri Sociali, ossia:
1. il libro dei Soci
 2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Congresso provinciale;
 3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio provinciale;
 4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza provinciale;
 5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, se istituito;
 6. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.
- 20.2 I Libri Sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:
- a) per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei Soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di *privacy*;
 - b) per i libri dal n. 2) al n. 6) del precedente art. 20.1: i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.
- 20.3 I delegati eletti o nominati, ai sensi dei precedenti articoli 11.1, a partecipare al più recente Congresso provinciale, hanno diritto, fino alla data di elezione o nomina dei nuovi delegati al Congresso successivo, di esaminare i Libri Sociali dell'Associazione provinciale. L'esercizio del diritto da parte del delegato è condizionato alla sussistenza della qualità di socio ACLI alle date, rispettivamente, della richiesta di esame e dell'esame stesso.
- 20.4 Il diritto di esaminare i Libri Sociali è esteso al Presidente della Struttura di base affiliata alle ACLI APS successivamente alla data di svolgimento dell'ultimo Congresso provinciale. In questo caso, l'esercizio del diritto è condizionato alla sussistenza dell'affiliazione alle date, rispettivamente, della richiesta di esame e dell'esame stesso.
- 20.5 Il diritto è esercitato dai legittimati sopra individuati previa richiesta scritta alla Presidenza provinciale, che comunica le modalità operative all'interessato entro i successivi trenta giorni, sentito l'Organo di controllo o di Revisione, se la richiesta riguarda i Libri tenuti a loro cura.
- Per il relativo esame, i Libri sono messi a disposizione del solo istante, presso la sede legale della Struttura provinciale, in presenza di un delegato della Presidenza.
- L'istante può estrarre copia, a sue spese, del Libro dei verbali del Congresso provinciale.

Art. 21 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIoglIMENTO

- 21.1 Il Congresso provinciale convocato in via straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto di voto.
- 21.2 In caso di scioglimento il Congresso provinciale nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- 21.3 In caso di scioglimento di ACLI Genova i suoi beni patrimoniali di proprietà si trasferiscono, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, direttamente in capo all'Associazione ACLI APS Nazionale.
- 21.4 Ove il trasferimento di cui al comma 3 non sia possibile, sempre in caso di scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio è devoluto ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art 22 – STATUTO

- 22.1 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
- 22.2 Il Consiglio provinciale può deliberare l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art 23 – DISPOSIZIONI VARIE

- 23.1 Il Presidente e i componenti dell'Organo di Amministrazione detto anche Presidenza uscente sono tenuti a dare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali alla nuova Presidenza entro venti giorni dal suo insediamento. Tali consegne devono risultare da apposito verbale, copia del quale deve essere trasmesso, entro dieci giorni, alle Presidenze regionale (territorialmente competente) e nazionale.
- 23.2 La Presidenza Nazionale può disporre verifiche in caso di motivate necessità ed urgenze sullo stato organizzativo ed associativo e sulla funzionalità degli Organi delle Associazioni provinciali. Le risultanze delle suddette verifiche, dovranno essere comunicate alle strutture interessate per consentire le opportune controdeduzioni.
- 23.3 In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, della Presidenza provinciale e del Presidente provinciale, detti Organi restano comunque in carica fino alla nomina dei nuovi Organi, per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione e per eventuali attività propedeutiche e

necessarie alla nomina dei nuovi Organi Sociali, salvo l'adozione di uno dei provvedimenti previsti dall'art. 10.3 che precede.

23.4 Ogni atto o documento dell'Associazione

- a) che contenga una disposizione di spesa o di incasso, quali, a mero titolo esemplificativo, mandati, assegni, bonifici, prelevamenti ecc.;
- b) che contenga la disposizione di qualsiasi diritto su beni immobili eventualmente posseduti dall'Associazione, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo vendita, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, vincoli di qualsiasi genere, servitù e/o gravami, costituzione di diritti reali di garanzia, accensione di mutui o altre forme di finanziamento, etc.,

deve essere autorizzato e sottoscritto in modo congiunto dal Presidente Provinciale - la cui firma deve essere sempre presente - e dal Vice Presidente provinciale Vicario o dal componente della Presidenza provinciale che abbia eventualmente ricevuto la delega agli adempimenti amministrativi ovvero, in mancanza, da un altro componente della Presidenza opportunamente prescelto. Pertanto, ogni documento o atto sopra descritto dovrà contenere, oltre alla firma del Presidente, almeno l'ulteriore firma di uno dei due soggetti di cui sopra all'uopo autorizzati.

23.5 Delle attività descritte alla lettera b) dell'art. 23.4 che precede deve obbligatoriamente essere informata preventivamente la Presidenza nazionale e la Presidenza regionale di riferimento, ferme restando le specifiche disposizioni dello Statuto Nazionale in materia.

23.6 La violazione anche di una delle disposizioni del presente articolo, fatta salva ogni opportuna azione a tutela dei diritti e degli interessi delle ACLI APS, conferisce alla Direzione Nazionale delle ACLI APS la facoltà di adottare i provvedimenti di cui all'art. 10.3 che precede.

Art. 24 - NORME FINALI

24.1 Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia in primo luogo alle disposizioni del vigente Statuto e Regolamento delle ACLI APS Associazione Nazionale - da considerare, a tutti gli effetti di legge, quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto - del codice civile, nonché alle vigenti specifiche disposizioni normative - anche di carattere regionale e comunale - e regolamentari in materia.

IL SEGRETARIO
Rug. Condi

IL PRESIDENTE

[Firma]

03 MAG. 2013 2644/3

ALLEGATO - ESENTE
[Firma]